

**CITTÀ
METROPOLITANA DI
BARI**
**Servizio Edilizia, Impianti
Termici, Tutela e
Valorizzazione dell'Ambiente**

Via Positano, 4 - 70121-Bari
080/5412127 - fax: 080/5412188
Pec: ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

cmba AOOCMBA FGF
Edilizia, Impianti termici, Tutela e valorizzazione del

PG 0126608 del 21/10/2016
Flusso : Uscita

Raccomandata AR a mezzo Pec

CGF Recycle srl
info@pec.cgfrecycle.it

Arpa Puglia - DAP di Bari
dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Comando provinciale dei VV FF
com.prev.bari@cert.vigilfuoco.it

Comune di Monopoli
comune@pec.comune.monopoli.ba.it

Asl Ba Sisp e Spesal
sispsud.aslbari@pec.rupar.puglia.it
spesalsud.aslbari@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Sezione Urbanistica
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica
serv.rifutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it

Servizio Polizia Metropolitana

Oggetto: Autorizzazione ex art. 208 D.Lgs 152/06 - Impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi. Sede impianto: Monopoli-c.da Baione. Proponente: **CGF Recycle srl**

Si trasmette il provvedimento n. 5394 del 21/10/16 concernente l'oggetto.
Distinti saluti.



Il Dirigente *ad interim*
Dott. Pietro Gallodoro

CITTÀ METROPOLITANA di BARI

Servizio Edilizia, impianti termici, tutela e valorizzazione dell'ambiente

DETERMINAZIONE

Oggetto: D.Lgs. n. 152/06. Art. 208. Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi ubicato in agro di Monopoli - c.da Baione - Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio. Proponente: CGF Recycle srl.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 30 del 19.04. 2016 è stata disposta nuova organizzazione dei Servizi di questo Ente istituendo, tra gli altri, il Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente;
- con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Bari n.228 del 21.09.2016 è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale relativo al Servizio di line "Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente";

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 relativo alle "Norme in materia ambientale", in particolare, nella parte IV la gestione dei rifiuti;
- la Legge Regionale 14 giugno 2007 n.17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" ha delegato, tra l'altro, alle Province territorialmente competenti le funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e per la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, ivi compresi gli impianti di incenerimento rifiuti, già delegate ai sensi della L.R. n°30/86 e dell'articolo 23 della L.R. n°17/00;
- la Legge n. 56/2014 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e, specificamente l'art.1, comma 16

- l'art. 107 del DLgs. n.267/00 e smi;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Bari e in particolare l'art. 38;

Vista la documentazione in atti dalla quale risulta che:

- società CGF Recycle srl conduce attività di gestione rifiuti all'interno dell'impianto esistente sito in Monopoli, alla c.da Baione in forza di provvedimento di iscrizione al n. 330 del registro provinciale delle imprese che effettuano comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata;
- con nota in atti al prot. n. 38413 del 10.03.2014, la società CGF Recycle srl presentava istanza per il conseguimento dell'autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/06, relativamente al progetto di ampliamento dell'impianto esistente, sito in Monopoli, alla c.da Baione, per l'utilizzazione di aree contermini allo stesso e tipizzate dal PRG vigente come zona agricola;
- con nota prot. n.67223 del 19.05.2015 veniva convocata, nell'ambito del procedimento attivato, la prima riunione della Conferenza di servizi per la data del 08 giugno 2015;

Rilevato che

nella riunione del **08.06.2015** si acquisivano i pareri qui di seguito indicati:

- Comitato Tecnico Rifiuti ex l.r. 30/86: *"Premesso che si tratta della richiesta di riorganizzazione funzionale della ditta in oggetto, a seguito di inglobamento di una nuova area, sempre a disposizione della stessa ditta, contermini con la precedente area, già autorizzata, ed adibita all'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito nel comune di Monopoli (BA) Località Baione. Visto che la stessa area ricade in Area Agricola o meglio Contesto Rurale a prevalente funzione Agricola da tutelare e da rafforzare e pertanto non potrebbe soggetto a variazione solo in presenza di Pubblico Interesse da parte degli Enti Preposti; Letta la determina dirigenziale n. 739 del 16/02/2015 ed avente prot. N. 20725/2015 nella quale veniva riportata sia la delibera della Giunta Comunale n. 15 del 31/04/2014, nella quale la stessa Giunta dichiarava la manifestazione di Interesse Pubblico all'ampliamento su indicato, da parte del Comune di Monopoli in forza al rapporto convenzionale, cessato in data 31/12/2013 ed in via di rinnovo, con cui il Comune cedeva i rifiuti legnosi raccolti nell'ambito del servizio pubblico di raccolta rifiuti senza oneri a carico del Comune stesso e con la disponibilità da parte della stessa ditta a fornire i container scarrabili, che il parere favorevole di compatibilità ambientale a progetto di ampliamento dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi esistente;*

PARERE: Alla luce di quanto su precisato il Comitato Tecnico esprime parere favorevole relativamente alla richiesta di ampliamento presentata dalla ditta in oggetto."

- ASL BA SPESAL: richiesta integrazioni
- Asl BA SISP: parere favorevole
- ARPA Puglia: richiesta integrazioni
- Comando provinciale VV.FF.: richiesta integrazioni
- Comune di Monopoli: parere favorevole sotto il profilo urbanistico nei termini e alle condizioni riportate nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 22.12.2014 che testualmente recita:

"Autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a partecipare alle conferenze dei servizi che verranno convocate dalla Provincia di Bari affinché esprima il parere di competenza del Comune di Monopoli in merito alla variante urbanistica dell'area catastalmente individuata al Foglio 4, Particelle 57,58, 102, 103, 453, 442, 443, 252 del NCT del Comune di Monopoli, nei termini di seguito indicati:

- *PUG/S: da "Contesti rurali a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare" (Art. 30/S) a "Contesti urbani esistenti consolidati e da consolidare, mantenere e qualificare" (Art. 22/S);*
- *PUG/P: da "Contesti rurali a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare" (Art. 32/P) a "Contesti urbani esistenti consolidati per attività" (Art. 14/P);*

specificando che dette modifiche devono intendersi di natura puntuale in quanto connesse all'autorizzazione ex art. 208 Dlgs 152/06 e che, per lo stesso motivo, le suscettività edificatorie che da queste derivano si intendono limitate alle volumetrie previste dal progetto oggetto della presente autorizzazione, così come rappresentate nella documentazione progettuale allegata in formato elettronico;"

quindi, si disponeva aggiornamento dei lavori;

- con nota prot. n. 77290 del 9.6.2015 si trasmetteva copia del verbale della riunione della conferenza di servizi svolta in data 8.6.2015;
- con nota acquisita in atti al n. 98038 del 17.07.2015, la società proponente trasmetteva la documentazione tecnica aggiornata;
- con nota prot. n. 101101 del 24.7.2015 si convocava riunione della conferenza di servizi per la data del 26.08.2015;

*nella riunione del **26.8.2015**, si acquisivano i seguenti pareri:*

- ASL BA SPESAL: favorevole con prescrizioni;
- Comune di Monopoli: conferma precedente parere
- Comando provinciale VV.FF.: *"l'attività di che trattasi, così come descritta, non appare ricadente tra quelle di cui all'Allegato I del DPR 151/2011"*

- ARPA Puglia: reitera precedente istanza di integrazioni in quanto non evasa, con richiesta inoltre, di avere "evidenza dei documenti nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale richiamati dal proponente in cui risulta superato l'aspetto di localizzazione dell'ampliamento", in proposito il Presidente della conferenza nel verbale della riunione dava evidenza che: "la Città Metropolitana con determinazione Dirigenziale n.739 del 16.02.2015, allegata alla documentazione in possesso dell'ARPA Puglia, si evince chiaramente che gli aspetti localizzativi sono sati già

superati con la documentazione ivi richiamata", quindi, si aggiornavano i lavori a nuova data;

- con nota prot. n. 131207 del 7.10.2015 si convocava nuova riunione della Conferenza di servizi per la data 26.10.2015;
- nella riunione del **26.10.2015:**
Arpa Puglia comunicava di non aver acquisito la documentazione richiesta e di essere impossibilitata a rendere parere di competenza, quindi, si aggiornavano i lavori alla data del 6.11.2015;
- con nota 143858 del 30.10.2015, si trasmetteva verbale della riunione del 26.10.2015 con convocazione di nuova riunione della Conferenza di servizi per la data del 6.11.2015
- nella riunione del **06.11.2015:**
Arpa Puglia rendeva parere con prescrizioni;
- con nota prot. n. 151050 del 12.11.2015 si trasmetteva verbale della riunione svoltasi;

Dato atto che

Con ricorso notificato in data 17.02.2016, la società proponente insorgeva dinanzi al TAR Puglia, Sezione di Bari al fine di ottenere l'annullamento del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di autorizzazione presentata ai sensi dell'art.208 D.Lgs. n.152/06;

Rilevato

Inoltre, dalla disamina della documentazione complessivamente acquisita agli atti dell'iter istruttorio svolto che:

- la Società esercita attività di gestione rifiuti in regime semplificato presso un impianto esistente, sito in Monopoli, su aree identificate in catasto al Fg di mappa. n.4, p.lle. 240 e 252, in forza di provvedimento dirigenziale n. 683 del 24.10.2011.
- l'impianto, condotto in procedura semplificata, scontava procedura di valutazione di Impatto Ambientale, che si concludeva con pronuncia di compatibilità favorevole con Determinazione dirigenziale n. 3869 del 16.05.2013,
- con nuova istanza di VIA, in atti al prot. n. 39231 dell'11.3.2014, la ricorrente presentava progetto di ampliamento dell'impianto esistente, per l'utilizzazione di aree contermini all'impianto esistente, contraddistinte in catasto al Fg n. 4 p.lle 442, 443, 57, 103, 102, 453 e 58 e tipizzate dal PRG come zona agricola, nonché per il conseguimento di autorizzazione ordinaria ex art.208 D.Lgs. n.152/06, detta procedura si concludeva con pronuncia di compatibilità favorevole con D.D. n.739 del 16.02.2015, qui di seguito testualmente riportata:

"CONSIDERATO CHE:

- l'impianto è già autorizzato all'esercizio delle operazioni di messa in riserva e recupero, giusta determinazione dirigenziale n.683 del 24/10/2011, per le tipologie di rifiuti non pericolosi di cui ai punti 9.1 - 9.2 - 16.1 dell'allegato - suballegato 1 e 3 - 4 e 6 dell'allegato 2 - sub allegato 1 al D.m. 5/2/1998, per un quantitativo di 192.000 tonn./anno così suddiviso:

102.500 t./anno sono sottoposte ad attività di messa in riserva (R13) e successivo recupero (R12 - R3) 90.000 t./anno sono sottoposte ad attività di sola messa in riserva (R13);

- le attività di gestione di rifiuti che la società istante intende svolgere sono:

- l'inserimento dell'attività D 15 deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14;

- la variazione da procedure semplificate ex artt. 214 - 216 del D.Lgs. n. 152/06 a procedure ordinarie ex art. 208 del D.Lgs. n.152/06;

- ampliamento dell'impianto con l'utilizzo delle aree identificata catastalmente al fg. N. 4 - p.lle 442, 443, 57, 103, 102, 453 e 58 del N.C.T. del Comune di Monopoli;

Visto che la Ditta istante intende variare la propria autorizzazione dalla procedura semplificata ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/06 alla procedura ordinaria ex art. 208 del medesimo D.Lgs.;

Visto il parere del Comitato Provinciale per la V.I.A., reso nella seduta del 07/07/2014, agli atti del procedimento che, esaminata la documentazione presentata, si è così espresso:

" GENERALITÀ

La ditta ha già scontato una procedura di VIA con esito favorevole giusta D.D. n. 3869 del 16.05.2013 dell'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi di base cellulosica ubicato in Z.I. di Monopoli sulle particelle nn. 252 e 420 del foglio 4 per un quantitativo annuo complessivo di 192.500 tonnellate di cui. 102.500 t/a sottoposte ad attività di messa in riserva (attività R13) e successivo recupero (attività R12-R3) e 90.000 t/a sottoposte ad attività di sola messa in riserva. Tale procedura doveva essere obbligatoriamente attivata su esplicita richiesta della Provincia effettuata contestualmente al rinnovo dell'iscrizione nel registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (21.11.2011 prot. N. 78849).

E' il caso di sottolineare che, durante la seduta 16/04/2013 con cui questo CT ha espresso il parere di compatibilità ambientale, precisava che "la p.lla 420 risulta tipizzata come area per attività produttive dal PUG vigente. La p.lla 252 risulta invece tipizzata come area a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare.... adibita esclusivamente al parcheggio momentaneo degli automezzi con presenza di un piccolo gabbiotto per la "pesa dei veicoli in entrata". Per la particella 420, quindi, dove si svolgono le funzioni aziendali produttive, ricadente nei "contesti urbani consolidati per attività, il PUG/P all'art. 14/P, prevede tra le funzioni ammissibili quella relativa ad attività di tipo industriale (U4/2 : industria.).

Il parere veniva concluso asserendo che "l'intervento proposto, non riguardando la realizzazione di un nuovo impianto, di ampliamento o variante sostanziale all'impianto esistente, non deve ottemperare ai criteri localizzativi e alle procedure di delocalizzazione o misure di mitigazione/compensazione previste dal PRRS in caso di impianti esistenti ubicati in aree agricole".

Successivamente, con istanza del 11.03.2014 prot. n. 39231, il proponente ha chiesto l'attivazione di una nuova procedura di VIA allo scopo di variare il regime autorizzativo da semplificato in ordinario e, nel contempo, di ampliare l'area dello stabilimento, specificando che tale ampliamento non interessa alcuna variazione quantitativa dei rifiuti da trattare e delle attività da svolgere, ma solo una riorganizzazione funzionale in ragione dei maggiori spazi disponibili. Contestualmente a questa, la ditta ha presentato anche l'istanza al Servizio Rifiuti della Provincia per il rilascio dell'A.U. ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Il proponente intende utilizzare un'area contermina, sempre nella disponibilità della C.G.F. Recycle srl, identificate catastalmente al Foglio 4 - particelle 442, 443, 57, 103, 102, 453 e 58 del N.C.T. del Comune di Monopoli.

[...]

Tali particelle sono tipizzate dal P.U.G. di Monopoli approvato con Delibera di C.C. 66 del 22.10.2010, come agricole, o meglio come "contesti rurali a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare". Ciononostante, il Comune di Monopoli ha deliberato con atto di Giunta Comunale n.15 del 31.01.2014, la manifestazione di interesse pubblico al suddetto ampliamento in forza al rapporto convenzionale, cessato il 31.12.2013, in via di rinnovo, con cui il Comune cede i rifiuti legnosi raccolti nell'ambito del servizio pubblico di raccolta rifiuti senza oneri a carico del Comune stesso e, anzi, con la disponibilità da parte della ditta a fornire i container scarrabili.

La suddetta convenzionalità consentirebbe alla ditta di perfezionare le procedure amministrative concernenti la tipizzazione dell'area in fase di conferenza di servizi.

Lo schema dei codici CER (cfr. relazione integrativa) è il seguente:

CER	DESCRIZIONE	R13	R12	R3	Stato fisico	Potenzialità massima tonn/giorno
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	X	X	X	2	400
02 01 07	rifiuti della silvicoltura	X	X	X	2	400
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	X	X	X	2	100
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X	2	400
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X	2	100
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	X	X	X	2	100
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	X	X	X	2	100
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X	2	100
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	X	X	X	1-2	300
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	X	X	X	1-2	400

03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	2	100
03 03 01	scarti di corteccia e legno	X	X	X	1-2	400
15 01 03	imballaggi in legno	X	X	X	2	400
17 02 01	legno	X	X	X	2	400
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X	X	2	400
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	X	X	X	2	400
20 02 01	rifiuti biodegradabili	X	X	X	2	400
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	X	X	X	2	100

POTENZIALITÀ MASSIMA DELLE DIFFERENTI OPERAZIONI EFFETTUATE PRESSO L'IMPIANTO	Potenzialità massima messa in riserva (R13) 192.500 tonn/anno	Potenzialità massima di trattamento triturazione, lavorazione, prefrantumazione (R3+R12) 102.500 tonn/anno
---	---	--

La nuova configurazione impiantistica prevede di effettuare le stesse operazioni previste nella configurazione originaria, con l'aggiunta dell'operazione D15 - Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti (allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006) per lo stoccaggio dei residui di lavorazione e per i materiali di scarto non trattabili presso l'impianto, che saranno avviati ad un impianto esterno autorizzato.

I rifiuti auto-prodotti dall'impianto che non derivano dal processo di trattamento dei rifiuti sono:

CER 080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	0,01
CER 200304	fanghi delle fosse settiche	15

Quadro di Riferimento Progettuale

Il progetto prevede la redistribuzione delle aree adibite allo stoccaggio sia dei materiali in ingresso che trattati, l'ottimizzazione della viabilità interna e l'ampliamento dell'area impermeabilizzata esistente comprendendo una superficie a est dell'attuale impianto nonché la realizzazione su questa area della relativa rete di captazione delle acque meteoriche. Verrà inoltre estesa anche a questa area la recinzione in blocchetti di c.l.s. esistente.

La planimetria T.06 riporta la nuova distribuzione delle funzioni stoccaggio e di trattamento da cui si evince l'evidente miglioramento dell'assetto produttivo rispetto alla configurazione esistente.

Non vi sono elementi progettuali che distinguono la realizzazione del piazzale in ampliamento rispetto alla situazione esistente già nota, se non per la realizzazione di un nuovo impianto di raccolta, trattamento e riuso delle acque meteoriche.

Il preesistente sistema già autorizzato continuerà il suo funzionamento, mentre il nuovo impianto serve la rete di drenaggio del piazzale in ampliamento secondo lo schema di seguito riproposto.

[...]

Gli elaborati visionati non riportano l'indicazione esplicita della previsione dello smaltimento delle acque di seconda pioggia trattate nella rete di sub-irrigazione, ovvero se essa è rappresentata da una nuova da creare in prossimità del nuovo impianto o se è previsto un ampliamento di quella esistente. D'altra parte l'autorizzazione all'immissione delle acque meteoriche rappresenta un rinnovo della pratica riferita al preesistente impianto di trattamento e smaltimento (Det. Dir. n.362/AMB del 24/05/2010 e Det. Dir. n.3864 del 22/05/2014)

Quadro di riferimento programmatico

In generale si conferma che anche con riferimento all'area in ampliamento risulta ricadere in ATE D del PUTT/p e per essa non risulta soggetta ad alcun regime vincolistico programmatico. L'unica eccezione fa riferimento a quanto innanzi detto relativamente al Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali che prevede il criterio "escludente" delle particelle di ampliamento (442, 443, 57, 453, 103, 102 e 58) data la loro destinazione urbanistica.

Quadro di riferimento Ambientale

La nuova versione del SIA allegata alla presente istanza, eseguita con riferimento all'ampliamento dell'area produttiva dell'impianto, che, bisogna dire, è parecchio più dettagliata ed esaustiva della versione allegata alla precedente procedura di VIA, conferma che non sussistono impatti di una certa entità sulle diverse componenti ambientali.

Il proponente dichiara che:

- 1. l'asportazione dei fanghi dei servizi igienici verrà effettuata con cadenza minima trimestrale e i fanghi verranno smaltiti da ditte specializzate presso impianti autorizzati.*
- 2. dalla analisi previsionale dell'impatto acustico è emerso che il livello sonoro rientra nei limiti previsti dalla Legge per insediamenti ubicati in zone industriali.*
- 3. al fine di evitare l'emissione in atmosfera di polveri, è prevista la spruzzatura periodica dei piazzali e l'uso di barriere frangivento per*

evitarne le dispersioni. Il proponente asserisce che effettuerà un monitoraggio delle polveri totali con cadenza semestrale.

4. per il monitoraggio dell'impatto acustico saranno eseguite misure in punti rappresentativi almeno dei ricettori potenzialmente critici, vale a dire nei quali la valutazione di impatto acustico prevede il verificarsi di livelli (di immissione, emissione e/o differenziali) inferiori al rispettivo limite.

5. Al fine di controllare la qualità delle acque sotterranee, si prevede di utilizzare i 3 piezometri realizzati nel corso dei sondaggi idrogeologici.

CONCLUSIONI

Il SIA relativo alle attività di ampliamento dell'area produttiva risulta completo e dimostra l'assenza di un apprezzabile impatto ambientale. Rimane il problema della compatibilità della tipizzazione urbanistica delle aree che saranno interessate dall'ampliamento (agricole) con il PGRS che, però, sembra essere superabile nel momento in cui il Comune, dichiarando il pubblico interesse a tale opera, mette le basi per l'adeguamento urbanistico di tale area, conseguibile in fase di Conferenza di Servizi.

Al netto di tale problematica, la cui soluzione è rimandata agli esiti della Conferenza di Servizi che si terrà a valle del presente parere, il progetto è compatibile dal punto di vista ambientale.

Il proponente dovrà, al fine di risolvere le problematiche relative allo smaltimento delle acque meteoriche, richiedere l'ampliamento dell'autorizzazione già in possesso (di cui alle D.D. innanzi riportate), da acquisire propedeuticamente alla messa in esercizio dell'impianto.

GIUDIZIO FINALE

Si esprime un parere favorevole di compatibilità ambientale, fermo restando che la ditta preventivamente alla messa in esercizio dell'impianto, dovrà acquisire l'autorizzazione allo smaltimento delle acque meteoriche relativamente all'ampliamento del piazzale .”;

Visti gli esiti della Conferenza di Servizi - ex L.R n. 11/01 e della Legge 241/90 art. 14 e ss. - tenutasi il 28.07.2014 e successiva del 31.10.2014 presso l'Ufficio scrivente, dai quali si desume che gli Enti convocati hanno espresso i seguenti pareri:

- Autorità di Bacino della Puglia n. 9313 del 21/07/2014, con la quale comunica che “ ...che non risultano vincoli PAI per l'area in questione;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia con nota n. 9467 class.04.04.16 del 29/07/2014, ha comunicato che “ ... valutata la localizzazione degli interventi previsti nel progetto di riorganizzazione funzionale ed ampliamento dell'impianto esistente, ricadenti in area caratterizzata dalla presenza di preesistente di notevole interesse archeologico, anche assoggettate a provvedimento di vincolo (resti della via Traiana, di una villa rustica di età romana e di una chiesa rupestre) comunica quanto segue.

Le date di esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di opere civili che comportino la manomissione del sottosuolo (impianti interrati, cisterne, pozzetti e vasche) dovrà essere concordata con il funzionario responsabile del territorio che legge per conoscenza. Qualora nel corso degli scavi dovessero essere rinvenute stratigrafie, strutture, materiali

archeologici, potranno essere richiesti variazioni progettuali ed interventi a tutela di quanto rinvenuto, a totale carico del committente, che dovrà sostenere anche l'onere dell'intervento di un archeologo professionista che segua i lavori. Dall'inizio delle attività dovrà essere data tempestiva comunicazione a questo ufficio.”;

• Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Puglia con nota n. 14519 del 31/10/2014 ha comunicato che non parteciperà ai lavori della Conferenza del 31/10/2015 per improrogabili impegni assunti e che le proprie valutazioni saranno trasmesse, per quanto di competenza alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;

• Comune di Monopoli

- con nota del 21/01/2015 prot. n. 3884, acquisita al P.G. n.10830 del 28/01/2015, a firma congiunta del Sindaco e Dirigente dell'Area Tecnica - Edilizia Privata, Urbanistica ed Ambiente, ha trasmesso la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 22/12/2014, in forza della quale veniva conferito al Sindaco o suo delegato il mandato ad esprimere il parere di competenza relativo alle istanze di autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. n.152/06 e di avvio della procedura di VIA ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/06 formulate dalla Ditta CGF Recycle s.r.l.;

- con nota del 05/02/2015 prot. n. 6510, acquisita al P.G. n.16939 del 09/02/2015, il Dirigente dell'Area Tecnica - Edilizia Privata, Urbanistica ed Ambiente, ha espresso “..sotto il profilo urbanistico, parere favorevole all'ampliamento della Società CGF Recycle, ubicato in Monopoli, c.da Baione - Z.I., fg.4, ptc. 57, 58, 102, 103, 453, 442, 443, 252 del N.C.T nei termini e nelle condizioni riportate nella succitata deliberazione di Consiglio Comunale n. 57/2014.”;

Visto che la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, regolarmente convocata non ha partecipato ai lavori della Conferenza e che a tutt'oggi non ha comunicato motivi ostativi al procedimento in questione;

[...]

D E T E R M I N A

1) di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale al progetto relativo all'ampliamento dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi esistente, nonché la variazione da procedure semplificate ex artt. 214 - 216 del D.Lgs. n. 152/06 a procedure ordinarie ex art. 208 del D.Lgs. n.152/06, per le operazioni di messa in riserva e recupero (R3 - R12 - R13), in agro di Monopoli alla c.da Baione - Z.I., fg.4, ptc. 57, 58, 102, 103, 453, 442, 443, 252 del N.C.T, già autorizzato, giusta provvedimento n.683 del 24/10/2011, per un quantitativo di 192.000 tonn./anno di cui 102.500 t./anno sono sottoposte ad attività di messa in riserva (R13) e successivo recupero (R12 - R3) e 90.000 t./anno sono sottoposte ad attività di sola messa in riserva (R13), per tutte le motivazioni e considerazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità al parere del Comitato VIA così come riportato in premessa,

secondo la soluzione progettuale indicata dagli elaborati prodotti dalla Ditta CGF RECYCLE s.r.l.[...]"

- l'intervento di ampliamento proposto necessitava per l'assentibilità del progetto dell'adozione di variante puntuale ai sensi dell'art. 208, comma 6, essendo le particelle nn. 442, 443, 57, 103, 102, 453, 58 (area oggetto di ampliamento), unitamente alla p.lla n. 252 dell'impianto esistente tipizzate come zona agricola, in quanto non conforme ai criteri di localizzazione impiantistica definiti dal Piano di Gestione Rifiuti speciali della Regione Puglia (DGR n.2668/2009 e successivo aggiornamento DGR 819/2015);
- per la costituzione della variante urbanistica era necessario acquisire in Conferenza di servizi il parere del competente organo comunale unitamente a quello del competente Ufficio Urbanistico regionale;
- dalla verifica degli atti relativi all'iter istruttorio svolto si riscontrava il mancato coinvolgimento del competente ufficio urbanistico regionale, in assenza della necessaria convocazione dell'Ente deputato ad esprimersi, in via esclusiva, sulla variante puntuale al PRG necessaria, ai sensi dell'art. 208, comma 6, D.Lgs. n.152/06, per l'approvazione del progetto di ampliamento presentato, nell'ambito dei relativi lavori conferenziali;
- né risultava acquisito aliunde l'indefettibile atto di assenso dello stesso, cosicché il procedimento di approvazione del progetto in variante ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. n.152/06 non poteva dirsi legittimamente instaurato né perfezionato;
- conseguentemente, alla stregua di quanto riscontrato, con nota prot. n. 30599 del 3.3.2016, l'Amministrazione procedente, al fine di portare a compimento legittimamente il procedimento di autorizzazione con l'adozione dell'indefettibile atto prodromico di approvazione del progetto, disponeva nuova convocazione della conferenza di servizi per la data del 14.3.2016, al fine di addivenire all'adozione della determinazione conclusiva;

Dato atto che

- nella riunione del **14.3.2016**:
si acquisivano il parere di ARPA Puglia e la nota di ASL BA Sisp Sud di richiesta acquisizione della documentazione relativa al progetto, quindi, si disponeva aggiornamento dei lavori alla data del 4.4.2016 al fine di acquisire il parere del Servizio Urbanistico della Regione Puglia;
- nella riunione del **4.4.2016**:
tutti gli Enti convocati risultavano assenti, cosicché attesa la necessità di acquisire le imprescindibili determinazioni del competente Ufficio Urbanistico della Regione al fine di procedere all'approvazione del progetto di ampliamento presentato in variante al Prg del comune di Monopoli, si disponeva aggiornamento dei lavori alla data del 13.4.2016;
- nella riunione del **13.4.2016**:
veniva acquisito agli atti della procedura il parere del Servizio Strumentazione Urbanistica della Sezione Urbanistica della Regione Puglia con cui si riteneva ammissibile l'intervento a condizione che il

progetto presentato fosse rimodulato nei termini qui di seguito testualmente riportati:

"Il progetto in esame è da pertanto da sottoporre ad accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.91 delle NTA del PPTR la cui competenza, ai sensi dell'art.10 della L.R. n.20/2009 è dell'Ente delegato, (ad oggi il Comune di Monopoli giusta DGR n.327 del 10/02/2010).

Conclusioni

Premesso che:

- *la Città Metropolitana di Bari, in relazione agli aspetti ambientali, giusta Determinazione dirigenziale n.739 del 16/02/2015 il Dirigente del Servizio Ambiente ha espresso parere favorevole di V.I.A.*

Premesso che:

- *il presente parere regionale si riferisce al progetto trasmesso dalla ditta C.G.F. Recycle srl in data 25.03.2016 ed acquisito al prot. n.2519 del 5/04/2016 della scrivente 4e Sezione;*
- *lo stesso parere è rilasciato nel presupposto che l'Amministrazione comunale verifichi che le attività in esercizio siano compatibili con la classificazione urbanistica vigente;*
- *il comune di Monopoli ha espresso sostanzialmente parere favorevole alla realizzazione dell'intervento con due distinti provvedimenti:*
 - *il primo quale atto di indirizzo espresso con D.C.C. n.57/2014;*
 - *il secondo quale parere tecnico espresso con nota prot. n. 6510 del 5/02/2015 dell'Area Tecnica-Edilizia Privata, Urbanistica ed Ambiente;*

Rilevato che il "Contesto" indicato dal comune di Monopoli per la variante, sia nelle Previsioni Strutturali che nelle Previsioni Programmatiche, con il richiamo ai relativi articoli

32.06 Prescrizioni specifiche 1

- Per gli eventuali interventi di nuova costruzione devono essere comunque assicurati dai provati, a loro cura e spese, i servizi inerenti: all'approvvigionamento idrico e alla depurazione delle acque, alla difesa del suolo, tale da tutelare le aree interessate da rischi di esondazione o di frana alla gestione dei rifiuti solidi, alla disponibilità di energia e ai sistemi di mobilità.

- Le acque meteoriche devono essere opportunamente utilizzate almeno per usi irrigui, dimostrandolo con opportuni accorgimenti negli elaborati grafici e argomentato con apposita relazione asseverata.

32.07 Prescrizioni specifiche 2

-Per gli eventuali interventi di nuova edificazione (NE) il lotto minimo da asservire con apposito atto è di 1ha.

- Gli impianti e le attrezzature rurali devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- *superficie minima del terreno da edificare mq 2000 (duemila), solo per le aziende agricole in caso di accorpamento;*
- *distacco dalle strade secondo le prescrizioni delle leggi vigenti;*
- *distacco minimo dai confini m.5 (cinque)*

*Le NTA del PUG Programmatico stabiliscono:
art. 14/P Contesti urbani consolidati per attività*

14.01 per obiettivi

-Possibilità di ampliamento degli edifici esistenti, di demolizione e di ricostruzione e di nuova edificazione sui lotti liberi presenti nel tessuto:

- Massima flessibilità funzionale per destinazioni d'uso compatibili
- riqualificazione dello spazio pubblico

14.02 Modalità di attuazione

-Intervento edilizio diretto

14.03 Modalità d'intervento

- MO, MS, RC, RE1, RE2, RE3 per interventi sul patrimonio edilizio esistente
- AMP, DR, NE per gli interventi di nuova costruzione

14.04 Destinazione d'uso

- Funzioni commerciali: U2/1, U2/2, U2/3, U2/4,
- Funzioni terziarie: U3/2, U3/3, U3/4, U3/5, U3/7, U3/8;
- Funzioni per attività: U4/1, U4/2, U4/3;
- Funzioni residenziali: U1/1 fino a 150mq Sul per i soli titolari o custodi dell'azienda e comunque non superiore alla superficie dell'attività produttiva:

14.05 Indici

Ef =0,80 mq/ mq per gli interventi R2, DR, AMP, NE, delle NTA, si riferisce a "contesti esistenti" che non possono essere applicati all'intera area in esame ossia applicabili esclusivamente all'impianto esistente, nella parte qualificata come "esistente".

Fermo restando che l'area oggetto di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. n.152/06 non può essere classificata da "Contesti esistenti" né possano applicarsi le NTA del PUG così come indicate nelle deliberazione del Consiglio comunale n.57/2014, si ritiene l'intervento ammissibile alle seguenti condizioni:

- ***l'ampliamento dell'impianto debba essere limitato alle particelle 57, 442 e 443 del Fg.4, e ciò in considerazione del fatto che le attività, così come esplicitamente dichiarato, non subiscono alcun incremento a supporto di un incremento pari a oltre un triplo di quello già esistente;***
- ***la superficie di pavimentazione sia limitata alle sole aree di lavorazione denominate con le lettere K, J, M e L, e ciò al fine di ridurre le aree da impermeabilizzare;***
- ***il perimetro interno dell'area debba essere piantumato con alberatura ad alto fusto e a doppia fila;***
- ***la classificazione individuata non debba esprimere volumetria aggiuntiva rispetto a quella attualmente esistente;***
- ***sia individuata la superficie di cessione gratuita nella misura minima del 10% della superficie dell'insediamento al netto della viabilità di accesso"***

pertanto, si disponeva sospensione dei lavori e aggiornamento degli stessi alla data del 24.05.2016 al fine di consentire alla proponente il deposito della documentazione tecnica aggiornata sulla scorta delle condizioni e prescrizioni contenute nel parere acquisito;

- con nota prot. n. 55666 del 24.4.2016 si dava atto dell'aggiornamento dei lavori alla data del 13.05.2016, ore 11,30;

Rilevato che con nota in atti al prot. n. 54229 del 20.04.2016, e nota in atti al prot. n. 55190 del 21.4.2016 veniva trasmessa la documentazione tecnica aggiornata;

Atteso che

- il TAR Puglia Puglia Ba con sentenza n.539/2016 del 22.4.2016, notificata in data 26.4.2016, pronunciandosi sul ricorso proposto dalla società CGF Recycle srl sul silenzio serbato sull'istanza di autorizzazione presentata ha ordinato alla Città Metropolitana di Bari *di provvedere all'adozione delle determinazioni finali in ordine alla istanza presentata dalla società ricorrente entro il termine di 30 giorni*
- con nota prot. n. 63871 del 12.05.2016, l'Amministrazione procedente confermava la convocazione della riunione della conferenza per la data del 13.05.2016, ore 11,30;

Tenuto conto che

- nella riunione del 13.05.2016, si acquisivano i pareri resi :
 - dalla Regione Puglia- Servizio Urbanistica qui di seguito testualmente riportato: "

Premesso che :

- *la scrivente Sezione urbanistica regionale ha espresso il parere di propria competenza con la nota prot. n.2756 del 13-04-2016, atteso che il rilascio dell'autorizzazione in parola comporta la formazione di una variante urbanistica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/06;*
- *la ditta CGF Recycle srl, con nota acquisita al prot. n.3121 del 28/4/2016 ha fatto pervenire nuova soluzione progettuale in parziale adeguamento al citato parere regionale*

Evidenziato che.:

- *la nuova soluzione progettuale, riguarda l'intera superficie individuata in catasto al Fg.4, p.lle 252, 420, 442, 443, 57, 453, 103, 102, 58 ubicate in località "Baione" e che la stessa prevede:*
 - *una differente distribuzione delle aree di stoccaggio*
 - *una riduzione della superficie impermeabilizzata (da 25.00 mq a 18.500mq) in ottemperanza a quanto disposto all'art.9, comma 1 del R.R. n.26/2016 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia";*
 - *un incremento della superficie a verde (da 17.500 mq a 24.550 mq);*

Tutto ciò premesso e rilevato,

circa la nuova soluzione progettuale, acquisita al prot. n.3121 del 28.4.2016, della scrivente Sezione, fermo restando che la stessa riguarda un impianto di recupero rifiuti speciali,

si ritiene, per gli aspetti urbanistici, di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione art. 208 del D.Lgs. n.152/06, da parte della Città Metropolitana di Bari alle seguenti condizioni e precisazioni:

- *la superficie interessata dalla variante di destinazione d'uso deve essere considerata quella individuata catastalmente con le p.lle 420, 252, 443, 442 e 57;*
- *per le rimanenti p.lle 453, 103, 102 e 58 deve considerarsi confermata la destinazione "a verde agricolo", ossia, è da confermarsi quale "Contesto rurale" di cui al vigente PUG;*

- la superficie da cedersi ex art. 5 DM n.1444/68, dovrà essere ubicata in adiacenza alla strada denominata "Strada Baione" e dovrà avere la consistenza minima pari al 10% della superficie interessata dalla variazione di destinazione d'uso e dovrà avere le caratteristiche geometriche di facile ed effettiva fruibilità pubblica (50 % parcheggio e 50% verde pubblico);
- il perimetro interno dell'area dovrà essere piantumato con alberatura ad alto fusto e doppia fila;
- l' eventuale dismissione dell'impianto dovrà comportare la riclassificazione dell'area interessata dall'ampliamento quale "Contesto rurale".

Inoltre, si acquisivano i pareri di ASL BA SISP, Comune di Monopoli con allegato accertamento di compatibilità paesaggistica n.50/2016 del 10.5.2016, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Arpa Puglia in ordine alla documentazione tecnica aggiornata presentata dalla CGF Recycle, unitamente a deduzioni della stessa proponente; pertanto, la conferenza di servizi si determinava nel senso qui di seguito testualmente riportato:

"Rilevato dalla documentazione tecnica prodotta, che la nuova configurazione impiantistica definita dalla società istante non ottempera alle condizioni stabilite dalla Sezione Urbanistica regionale, con nota prot. 2756 del 13.04.2016, per l'ammissibilità dell'intervento proposto, atteso che:

- l'ampliamento dell'impianto non è stato limitato alle particelle ivi espressamente indicate (p.lle 57, 442 e 443 del Fg 4);
- la piantumazione di alberatura ad alto fusto e a doppia fila non è stata prevista all'interno dell'area costituente l'impianto;
- la superficie di cessione gratuita nella misura minima del 10% non è stata individuata e calcolata, nel rispetto dei criteri ivi definiti, in quanto non riferita alla superficie dell'insediamento assentita dall'ufficio regionale;
- l'impianto di trattamento delle acque meteoriche non risulta posizionato sulla superficie costituente l'impianto nella configurazione assentita dalla Regione.

Preso atto, inoltre, di quanto evidenziato nel parere reso dal Servizio Urbanistica regionale prot. n. 3579 del 12.5.2016 secondo cui "la nuova soluzione progettuale, riguarda la intera superficie individuata in catasto al foglio 4 particelle 252, 420, 442, 443, 57, 453, 103, 102, 58, ubicata in località "baione" e che la stessa prevede:

- una differente distribuzione delle aree di stoccaggio;
- una riduzione della superficie impermeabilizzata
- un incremento della superficie a verde"

tuttavia, nel ribadire le condizioni di ammissibilità dell'intervento il parere acquisito in data odierna ha rimarcato tra l'altro che:

- "la superficie interessata dalla variazione d'uso deve essere considerata quella individuata catastalmente con le p.lle 420, 252, 443, 442 e 57;
- per le rimanenti p.lle 453, 103, 102 e 58 deve considerarsi confermata la destinazione a verde agricolo, ossia è da confermarsi quale contesto rurale di cui al vigente Pug;

- la superficie da cedere ex art. 5 DM n. 1444/68, dovrà essere ubicata in adiacenza alla strada denominata 'strada Baione' e dovrà avere la consistenza minima pari al 10% della superficie interessata dalla variazione di destinazione d'uso e dovrà avere le caratteristiche geometriche di facile e effettiva fruibilità pubblica (50% parcheggio, 50% verde pubblico)...."

Preso altresì atto di quanto evidenziato nel parere reso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prot. n. 8170 del 13.05.2016 e 8080 del 12.5.2016 secondo cui: "dall'esame della documentazione aggiornata prodotta a corredo dell'istanza emerge la presenza, nell'ambito del distanziamento di 100 m delle aree destinate al deposito e alla lavorazione di prodotti lignei, di manufatti edilizi non meglio identificati nella loro destinazione d'uso ricadenti in ambito facenti capo comunque ad altra proprietà, unitamente alla non specificata classificazione urbanistica delle aree adiacenti. Tale circostanza determina la non comprovata sussistenza dell'invocato requisito del distanziamento di almeno 100 m essenziale ai fini dell'esclusione dell'attività che trattasi dal punto 36 dell'elenco di cui all'allegato I del Dpr 151/2011. Devono pertanto intendersi superati, per difetto di compiuti ed esaustivi elementi di valutazione in sede di istanza, i precedenti pareri formulati da questo Comando in data 9/08/2002 prot. n. 23357 e in data 8/06/2015 prot. 10195".

Alla stregua di quanto innanzi riscontrato,

- considerato che l'oggetto precipuo del presente procedimento conferenziale concerne l'approvazione del progetto di ampliamento dell'impianto gestito dalla società CGF Recycle e costituzione di contestuale variante allo strumento urbanistico del comune di Monopoli, ai sensi dell'art 208, comma 6 del D.Lgs. n.152/06;
- rilevato che la configurazione impiantistica aggiornata presentata dalla proponente non ottempera alle condizioni di ammissibilità stabilite nel parere dell'Ufficio urbanistico regionale, come ribadito nel parere acquisito agli atti della odierna riunione;
- dato atto che la rilevata circostanza inibisce l'assentibilità del progetto proposto e della contestuale variante urbanistica, costituendo la stessa circostanza, all'evidenza, motivo ostativo all'approvazione del progetto presentato, nella sua reale e definitiva configurazione, in quanto non conforme alle condizioni di ammissibilità definite dal prescritto parere urbanistico regionale e costituendo detta approvazione atto prodromico all'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'attività sicchè, allo stato, lo stesso non è approvabile;
- rilevato inoltre che la proposta non ha ottenuto valutazione positiva, ex art. 3 Dpr 151/2011, dal Comando Provinciale dei VVFF circa la conformità dello stesso alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi;

alla stregua di quanto innanzi rilevato, all'esito dell'attività istruttoria relativa alla valutazione del progetto e della contestuale variante urbanistica depositato dalla società CGF, visti i pareri acquisiti agli atti del procedimento e richiamate le specifiche valutazioni dell'Ufficio urbanistico della Regione Puglia e del Comando Provinciale dei VVFF, la conferenza di servizi assume

la determinazione conclusiva di non approvabilità del progetto e costituzione di contestuale variante urbanistica, in ragione del riscontrato mancato recepimento delle condizioni di ammissibilità definite ed enucleate dal parere urbanistico regionale nonché del mancato conseguimento della valutazione positiva ex art. 3 Dpr 151/2011.

Si dà infine espresso avvertimento che la notifica del presente verbale assolve a tutte le comunicazioni prescritte dall'art. 10 bis della L. n.241/90.

Alle ore 13.30 il Presidente dichiara conclusi i lavori della Conferenza."

Evidenziato che

- con nota acquisita in atti al prot. n. 70697 del 26.05.2016 la società proponente presentava osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis L. n.241/90
- con successiva comunicazione, in atti al prot. n. 71114 del 27.5.2016, la proponente trasmetteva la documentazione tecnica da inoltrare al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
- con nota prot. n. 82064 del 21.06.2016, l'Amministrazione procedente nel prendere atto delle controdeduzioni presentate dalla CGF Recycle relativamente alla comunicazione di preavviso di diniego ex art. 10 bis L. n.241/90, convocava nuova riunione della conferenza di servizi per la data del 28.7.2016 e restituiva alla società la documentazione tecnica erroneamente trasmessa al servizio scrivente, affinché fosse depositata presso il comando provinciale dei VVFF in tempo utile per la riunione convocata;

Dato atto che

Nella riunione della Conferenza di servizi del 28.7.2016, relativamente alla documentazione tecnica e gli elaborati grafici aggiornati trasmessi dalla proponente, in atti al n. 70697 del 26.5.2016, si acquisivano i pareri del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, ASL SISP, comune di Monopoli e Regione Puglia-Sezione Urbanistica e, conseguentemente, la conferenza si esprimeva nei termini qui di seguito testualmente riportati:

"Rilevato, pertanto dalla documentazione tecnica prodotta che la nuova configurazione impiantistica definita dalla società istante ottempera alle condizioni stabilite dalla Sezione Urbanistica regionale;

Preso atto dei pareri acquisiti relativamente alla nuova configurazione impiantistica

visto il parere urbanistico aggiornato reso dal dirigente dell'UTC del comune di Monopoli in data odierna, allegato al presente verbale

Vista la valutazione positiva, ex art. 3 Dpr 151/2011, resa dal Comando Provinciale dei VVFF circa la conformità dello stesso alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi;

alla stregua di quanto innanzi rilevato, all'esito dell'attività istruttoria relativa alla valutazione del progetto e della contestuale variante urbanistica depositato dalla società CGF, visti i pareri acquisiti agli atti del procedimento e richiamate le specifiche valutazioni dell'Ufficio urbanistico della Regione Puglia e del Comando Provinciale dei VVFF, la conferenza di servizi assume la determinazione conclusiva di approvare, ai sensi dell'art. 208, comma 6, D.Lgs. n.152/06, il progetto con costituzione di contestuale variante urbanistica, presentato dalla società CGF Recycle srl, alle condizioni e prescrizioni impartite nei pareri agli atti."

Rilevato

- a conclusione dei lavori del procedimento conferenziale che risulta acquisita, in via definitiva, la posizione dell'Amministrazione comunale e degli altri Enti interessati in ordine ai profili urbanistici e, segnatamente, all'assentibilità dell'opera in progetto in variante al PRG;
- che alla stregua della determinazione conclusiva assunta dalla conferenza di servizi risulta assentito il progetto proposto dalla società CGF Recycle Srl, nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica ex art.208 D.Lgs. n.152/06, in variante urbanistica puntuale al Prg del Comune di Monopoli, relativamente al sito individuato per la realizzazione dell'intervento, contraddistinto in catasto al Fg. 4, p.lle 252, 420, 442, 443 e 57, alle condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato tecnico A;

Richiamata la determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi di approvazione del progetto in variante puntuale al Prg del Comune di Monopoli, alle condizioni espresse nel parere rilasciato dalla Regione Puglia, Sezione Urbanistica

Ritenuto di dover definire l'iter istruttorio relativo alla presente procedura conformemente alle determinazioni conclusive assunte dalla conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/06;

Atteso, inoltre, che:

- il progetto in epigrafe, oggetto di valutazione della presente procedura, è assoggettato alle garanzie finanziarie ex art. 208 c. 11, lettera g);
- il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, con nota prot. n. 6117 del 23.07.2014 in atti al prot. n. 111631 del 28.07.2014 ha trasmesso la comunicazione del Direttore Generale della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente prot. n. 19931 del 18.07.2014: "*Disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti*";
- nella citata disposizione ministeriale si riporta quanto di seguito testualmente trascritto:

"..La determinazione dell'ammontare delle garanzie spetta all'autorità competenze al rilascio dell'autorizzazione o all'iscrizione nel registro, sulla base di criteri individuati dallo Stato ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermo restando che, con riferimento alle discariche, la garanzia deve essere comunque conforme a quanto disposto dal citato art. 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

...

Con la sentenza n. 67 del 2 aprile 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Legge regionale della Puglia n. 39 del 2006, che demandava ad apposito regolamento la determinazione dei criteri inerenti il computo e il rilascio delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, autorizzati a livello regionale, ravvisando una violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

...

Sino alla pubblicazione del decreto ministeriale, al fine di non determinare lacune dell'ordinamento giuridico, le singole amministrazioni titolari dei procedimenti di autorizzazione, caso per caso e nell'ambito dei singoli procedimenti, potranno determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere o mantenere, tenendo anche conto delle vigenti discipline regionali. Tali garanzie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.";

- il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, con nota prot. n. 3147 del 1.08.2014 ha trasmesso la bozza di decreto interministeriale recante i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle Regioni affinché "*possa essere valutato e tenuto in debito conto nello svolgimento delle proprie attività*";
- le garanzie finanziarie determinate per le attività in questione sulla base di quanto previsto nella bozza di decreto ministeriale ammontano complessivamente a € 1.421.528,00, come di seguito specificato:

max	{	€ 145 x 9.804 t per attività R13 di rifiuti speciali non pericolosi = € 1.421.528,00
		€ 11,5 x 102.500 t per attività R12 di rifiuti speciali non pericolosi = € 1.178.750,00
		€ 11,5 x 102.500 t per attività R3 di rifiuti speciali non pericolosi = € 1.178.750,00

Ritenuto, pertanto, di poter quantificare in via sussidiaria, in euro € 1.421.528,00 le garanzie finanziarie sulla base dei criteri riportati nella bozza del citato decreto ministeriale, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali citate, nonché alle prime indicazioni impartite dalla Regione Puglia, secondo le modalità riportate nell'allegato tecnico A e con espressa riserva di procedere all'eventuale rideterminazione dell'importo dovuto all'approvazione del decreto ministeriale;

Attestato che i sottoscrittori del presente atto non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-bis ex L. 241/90 e dagli art. 6, comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorrono nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del Dpr 28/12/2000 n. 445;

Visto il D.Lgs. n. 152/06;

Vista la L.R. n. 17/07;

Vista la L. n. 241/90 e s.m.i.

DETERMINA

per tutte le motivazioni riportate in narrativa qui da intendersi espressamente ed integralmente riportate, sulla base della documentazione agli atti, conformemente alla determinazione conclusiva assunta dalla conferenza di servizi:

1. di rilasciare alla Società CGF Recycle srl autorizzazione alla realizzazione dell'ampliamento dell'impianto esistente e all'esercizio dell'attività ex art. 208 del D.Lgs. n.152/06, per la durata di anni 10 alle condizioni, prescrizioni e modalità contenute nell'allegato A (n. 20 facciate A4), secondo il lay out riportato nell'allegato B (n. 2 facciate A3) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, in variante al Prg Comunale secondo quanto espresso con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 22.12.2014 e alle prescrizioni impartite dalla Sezione Urbanistica regionale come riportato in narrativa;
2. di stabilire che la realizzazione dell'ampliamento e l'esercizio dell'attività sono condizionati al conseguimento di tutti i titoli abilitativi necessari previsti nelle vigenti norme in materia;
3. di dare atto che l'autorizzazione è rilasciata per lo svolgimento delle operazioni di recupero R13, R12 e R3, per le quantità e per i codici Cer specificati nell'allegato tecnico A al presente provvedimento;
4. di disporre la cancellazione dal registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata della Società CGF Recycle srl al numero 330, alla naturale perdita di efficacia del titolo detenuto;
5. di obbligare la Società a prestare le garanzie finanziarie in conformità alle indicazioni riportate in allegato A per l'importo pari a € 1.421.528,00 di cui in narrativa, trasmettendole alla Città Metropolitana di Bari entro il termine di 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento al fine dell'accettazione delle stesse;
6. di prevedere altresì che le prescrizioni del presente provvedimento di autorizzazione, specificamente riportate nell'allegato tecnico A, siano oggetto di riesame in caso di condizioni di criticità ambientale;
7. di rinviare, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento alla disposizioni normative ambientali di settore;
8. di stabilire che il mancato rispetto delle condizioni e degli obblighi di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione del regime sanzionatorio in materia ambientale definito dal Dlgs 152/06 e smi;

9. di stabilire che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di tutti gli atti o provvedimenti prescritti dalla legislazione vigente per la realizzazione dell'impianto e l'esercizio delle attività previste, ivi compresi i prescritti titoli e adempimenti in materia edilizia, paesaggistica ed urbanistica;
10. di notificare il presente provvedimento alla Società CGF Recycle srl, al Comune di Monopoli, all'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari, alla Regione Puglia Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica e Servizio Urbanistica, allo Spesal e al Sisp della ASL BA, Al Comando provinciale dei VV FF di Bari;
11. di comunicare il presente provvedimento al Servizio Polizia Metropolitana, affinché siano disposti i prescritti controlli ambientali previsti per legge;
12. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
13. di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad oneri ed impegno di spesa a carico del bilancio della Città Metropolitana di Bari;
14. di rendere noto che avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR n. 1199 del 24.11.1971

Il Dirigente *ad interim*
Dott. Pietro Trifone Vittoriano
Gallidoro

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: 'Codice dell'Amministrazione Digitale'

ALLEGATO A

D.Lgs. n. 152/06. Art. 208. Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi ubicato in agro di Monopoli - c.da Baione - Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio. Proponente: CGF Recycle srl.

1.1. IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

Denominazione impianto: Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi (Operazioni R13, R12 e R3 – allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06)

Status impianto:	Impianto esistente da ampliare
Estensione complessiva lotto:	32.610 m ² di cui 11.000 m ² impianto esistente, 21.310 m ² ampliamento 2.725 m ² superficie da cedere al Comune di Monopoli ex art 5 Dm 1444/68

1.2. INQUADRAMENTO CATASTALE E URBANISTICO

Comune di Monopoli		Descrizione	Vincolo / criticità
Fg.	Particelle		
4	252 e 420	Impianto esistente	PPTR, UCP parco agricolo
4	442, 443, 57	Ampliamento	

2. POTENZIALITÀ DELL'IMPIANTO E RIFIUTI CONFERIBILI

La potenzialità dell'impianto è pari a 192.500 t/anno (640 t/die) così ripartite:

- 640 t/die (192.500 t/anno) per l'attività R13
- 341 t/die (105.500 t/anno) per le attività R12 e R3 (non sono comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

di rifiuti non pericolosi provenienti esclusivamente dai cicli di produzione previsti al punto 9.1, 9.2, 16.1 dell'allegato 1 - sub 1 e al punto 3, 4, 6 dell'allegato 2 - sub 1 del DM 5.02.1998, i cui Cer sono riportati al successivo paragrafo 2.1.

In caso di recupero finalizzato al pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento non potrà essere superata la potenzialità pari a 75 t/die salvo conseguimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ex parte II del Dlgs 152/06.

E' autorizzato il deposito preliminare D15 per i soli residui di lavorazione e i materiali di scarto prodotti nel corso dell'attività di recupero e non trattabili presso l'impianto stesso, identificabili con i seguenti codici:

CER	Descrizione	Quantità (t/anno)
191202	Metalli ferrosi	1.000
191203	Metalli non ferrosi	500
191204	Plastica e gomma	150

Tali rifiuti, stoccati in cassoni scarrabili chiaramente identificabili anche con il Cer assegnato, dovranno essere conferiti agli impianti di smaltimento definitivo con cadenza almeno trimestrale oppure, in caso di quantitativo inferiore a 30 m³, con cadenza annuale.

2.1. RIFIUTI CONFERIBILI

Codice	Descrizione	Attività di recupero			Stato fisico*	Potenzialità massima (t/die)
		R13	R12	R3		
02 01	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca					
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	X	X	X	2	400
02 01 07	Rifiuti della silvicoltura	X	X	X	2	400
02 03	rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa					
02 03 03	Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	X	X	X	2	100
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X	2	400
02 05	rifiuti dell'industria lattiero-casearia					
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X	2	100
02 07	rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)					
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	X	X	X	2	100
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	X	X	X	2	100
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X	2	100
03 01	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili					
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	X	X	X	1-2	300
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	X	X	X	1-2	400
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	2	100
03 03	rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone					
03 03 01	scarti di corteccia e legno	X	X	X	1-2	400
15 01	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)					
15 01 03	imballaggi in legno	X	X	X	2	400
17 02	Legno, vetro e plastica					
17 02 01	legno	X	X	X	2	400
19 12	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti					
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06*	X	X	X	2	400
20 01	frazioni oggetto di raccolta differenziata					
20 01 38	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*	X	X	X	2	400
20 02	rifiuti prodotti da giardini e parchi					
20 02 01	rifiuti biodegradabili	X			2	400
20 03	altri rifiuti urbani					
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	X	X	X	2	100

Legenda stato fisico: 1: solido polverulento; 2: solido non polverulento

3. GARANZIE FINANZIARIE

1. La garanzia finanziaria deve consentire la copertura dei costi di gestione dell'impianto eventualmente conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni e delle condizioni derivanti da atti, commissivi o omissivi, dolosi o colposi, posti in essere dal titolare dell'impianto stesso. In tali casi, la garanzia deve comunque consentire - fino alla concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutata annualmente come al successivamente punto 2 -, almeno la copertura di:
 - a) spese necessarie, inerenti o comunque connesse alle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti, incluso il trasporto;
 - b) costi per la bonifica, il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente;
 - c) risarcimento di eventuali ulteriori danni all'ambiente.
2. L'ammontare delle garanzie finanziarie rilasciate è soggetto a rivalutazione monetaria automatica annuale sulla base degli indici ISTAT di adeguamento del costo della vita.
3. Le garanzie finanziarie sono prestate secondo le modalità di cui all'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348;
4. Termini e durata delle garanzie
 - 4.1 La garanzia finanziaria per la gestione di impianti diversi dalle discariche, autorizzati ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prestata al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto.
 - 4.2 La garanzia finanziaria è prestata per una durata pari a quella dell'autorizzazione dell'impianto maggiorata di due anni.
 - 4.3 L'autorità competente, sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi o al rischio di danno all'ambiente, può trattenere la garanzia o parte di essa per una durata superiore a quella individuata ai sensi del precedente punto.
5. Pagamento del risarcimento
La garanzia dovrà espressamente prevedere che:
 - il pagamento, nei limiti dell'importo garantito, dovrà essere eseguito dalla società/banca-agenzia di credito, entro 30 giorni dalla notifica del soggetto beneficiario, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa;
 - ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, la società/banca-agenzia di credito non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente;
 - la rinuncia da parte della società/banca-agenzia di credito ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso;
 - restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.
6. Svincolo estensioni ed escussione
 - 6.1 Anche prima del decorso dei termini di durata della garanzia, in caso di cessazione dell'attività, l'autorità competente, su richiesta del gestore e previa verifica del rispetto delle prescrizioni e condizioni di legge, dispone lo svincolo della garanzia finanziaria prestata.
 - 6.2 In caso di variazioni della titolarità della gestione dell'impianto da cui derivi la volturazione dell'attività autorizzata o comunicata, l'autorità competente, nelle forme e nei modi di cui al precedente punto 6.1 e su richiesta del precedente gestore, dispone lo svincolo delle garanzie dal medesimo prestate, subordinatamente alla prestazione delle garanzie da parte del nuovo gestore.
 - 6.3 L'autorità competente procede all'escussione della garanzia prestata in caso di accertata violazione di previsioni normative o di prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

4. PRESCRIZIONI

4.1. PRESCRIZIONI GENERALI SULLA REALIZZAZIONE E COLLAUDO DELLE OPERE

4.1.1. Prescrizioni generali

1. prescrizioni riportate nella narrativa del provvedimento di VIA n. 739 del 16.02.2015
2. prescrizioni riportate nei pareri rilasciati dagli Enti intervenuti nel procedimento amministrativo di cui si riporta copia integrale nei paragrafi successivi.
3. Il rispetto delle previsioni progettuali e la conformità delle opere realizzate alla normativa vigente deve essere certificata, in particolare per le opere non più direttamente riscontrabili al termine dei lavori, anche mediante relazioni tecniche di collaudo in corso d'opera.
4. L'intera documentazione attinente al collaudo e gli elaborati grafici *as built* di dettaglio esecutivo dell'impianto devono essere trasmessi alla Città Metropolitana di Bari ad ultimazione dei lavori, adempiendo a quanto di seguito previsto. La predetta documentazione deve essere altresì presente in impianto a disposizione degli enti e degli organi di controllo.
5. Seppur non espressamente menzionati fra le verifiche elencate nel presente provvedimento, il gestore non è sollevato dall'esecuzione di tutte le verifiche nonché dall'obbligo di tenere tutte le certificazioni, autorizzazioni o nulla osta previsti per legge propedeutici alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto.
6. Dovrà essere realizzata una perfetta impermeabilizzazione dei piazzali e di tutte le pavimentazioni ai fini della tenuta idraulica per possibili infiltrazioni nel sottosuolo interessato da acque di falda.
7. All'ingresso dell'impianto deve essere posto un cartello di adeguate dimensioni sul quale indicare il tipo di impianto, il titolare, il nome e la sede del soggetto responsabile della gestione, il numero di telefono a cui fare riferimento per eventuali comunicazioni di emergenza, nonché specificare il divieto di accesso a personale non autorizzato.
8. Deve essere apposta apposita cartellonistica/segnaletica che identifichi i diversi reparti/sezioni dell'impianto di trattamento.
9. Al fine di minimizzare la probabilità del fermo impianto, dovrà essere assicurata un'adeguata ridondanza tecnologica per le attrezzature di tutti i presidi ambientali previsti.
10. Tutte le vasche e le cisterne per l'accumulo dei reflui di processo dovranno essere dotate di chiusura a perfetta tenuta e di idoneo bacino di contenimento. In caso di vasche interrate dovrà essere assicurata la piena ispezionabilità e la perfetta impermeabilizzazione che dovrà essere monitorata annualmente con metodiche ufficiali UNI.

4.2. PRESCRIZIONI SUL CONFERIMENTO

11. Il gestore dovrà accertare la qualità dei rifiuti conferiti al fine di garantire l'efficacia del processo di trattamento e la produzione di prodotti conformi alle norme di settore.
12. La caratterizzazione dei rifiuti in ingresso - attestata con certificato di analisi rilasciato da professionista abilitato e validi ai sensi del RD n. 842 del 1.03.1928 - dovrà essere eseguita secondo le modalità previste dall'art. 8 del DM 5.02.1998.

13. Il respingimento di carichi o difformità accertate durante le operazioni di conferimento relative alle caratteristiche del rifiuto conferito dovranno essere segnalate tempestivamente alle Autorità Competenti.

4.3. PRESCRIZIONI SULLA GESTIONE OPERATIVA

14. La data prevista per l'avvio dell'esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata alla Città Metropolitana di Bari almeno 15 giorni prima.
15. La viabilità interna all'impianto dovrà essere disciplinata mediante l'istallazione di idonea segnaletica stradale al fine di garantire la sussistenza di idonei standard di sicurezza.
16. All'occorrenza, le strade e i piazzali dovranno essere sottoposti a adeguati interventi di manutenzione e pulizia.
17. Tutti i mezzi d'opera, compresi quelli preposti al trasporto dei rifiuti dovranno essere sottoposti a regolari interventi di manutenzione e pulizia.
18. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare la produzione e la diffusione di polveri e odori molesti, con particolare riguardo alle fasi di scarico e di movimentazione dei rifiuti durante tutte le fasi di lavorazione.
19. Dovrà essere assicurata la tracciabilità dei materiali e di tutte le lavorazioni eseguite assicurando la chiara individuazione dei diversi cumuli (compresi i sovvalli), lotti e fasi di lavorazione attraverso adeguati cartelli identificativi, planimetrie, procedure operative, delimitazione delle aree.
20. Il gestore è tenuto a mantenere le emissioni al di sotto dei limiti imposti dalla normativa vigente e a contenerle, in ogni caso, ai livelli più bassi possibili - sia durante le fasi di avvio sia durante eventuali arresti dell'impianto - a seguito dell'utilizzo, cui è tenuto, della migliore tecnologia man mano disponibile.
21. Il gestore è tenuto a gestire l'impianto in modo tale da garantire il minore impatto possibile sull'ambiente anche sul piano visivo e percettivo.
22. L'altezza massima dei cumuli dei rifiuti in messa in riserva e quella dei cumuli dei materiali recuperati non dovrà superare i 3 m (cfr parere definitivo ARPA prot. n. 63896 del 6.11.2015, in pg 147398 del 6.11.2015).
23. La messa in riserva dei rifiuti deve avvenire esclusivamente nelle aree specificatamente all'uopo indicate nella planimetria generale riportata in allegato B.
24. La messa in riserva di rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi e/o percolati dovrà avvenire al coperto o in cassoni/contenitori chiusi e a tenuta, corredati di idonei sistemi di raccolta per liquidi. Dovrà essere predisposto idoneo sistema di convogliamento del percolato in pozzetti di raccolta a tenuta e dall'adeguata capacità di accumulo, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato a trattamento.
25. La messa in riserva di rifiuti che possono dar luogo a formazione di polveri deve avvenire in aree confinate. Tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili.
26. La movimentazione, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
27. Il gestore dovrà predisporre adeguati calendari per la manutenzione programmata, sia ordinaria che straordinaria, degli impianti e delle attrezzature, nonché registrazioni aggiornate della effettuazione della stessa, con particolare riferimento ai presidi ambientali.

28. Dovranno essere previste e formalizzate procedure di sicurezza per le operazioni di manutenzione e pulizia degli impianti.
29. Per tutti i serbatoi, le vasche e le unità di trattamento interrato dovrà essere effettuata, almeno una volta all'anno, una prova di tenuta secondo metodiche di riferimento nazionali.
30. Il gestore, in caso di impossibilità a condurre le attività in conformità della presente autorizzazione nonché in caso di eventuale superamento dei limiti dei parametri monitorati, dovrà sospendere l'attività e trasmettere un idoneo piano di emergenza entro 48 ore e un piano di adeguamento entro 30 giorni a Città Metropolitana di Bari e ARPA Dap Bari.
31. I rifiuti provenienti dalle operazioni di pretrattamento dovranno essere depositati – secondo quanto previsto in progetto - in una zona ben definita e individuata con apposita cartellonistica con indicazione dei Cer.
32. Dovrà essere costantemente assicurata la massima tutela igienico-sanitaria delle aree interne e esterne.
33. Il gestore dovrà adottare ogni utile accorgimento per evitare la fuoriuscita e la dispersione di reflui nonché la miscelazione tra le acque di prima pioggia e quelle di dilavamento successive a quelle di prima pioggia incidenti sulle superfici asfaltate a servizio dell'impianto e altri reflui.
34. Tutte le attività non dovranno comportare rischi per la salute dell'uomo, per l'acqua, l'aria, la flora e la fauna nonché causare inconvenienti dovuti a rumori e odori nè danneggiare il paesaggio
35. L'impianto dovrà essere monitorato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali approvati.
36. I prelievi e le analisi, previste nell'attività di monitoraggio, dovranno essere effettuate avvalendosi di personale qualificato ed in laboratori competenti, preferibilmente indipendenti. Tutti i risultati dovranno sempre essere riportati in certificati di analisi rilasciati da professionista abilitato e validi ai sensi del RD n. 842 del 1.03.1928.
37. Le analisi previste nell'attività di monitoraggio dovranno essere condotte secondo metodiche di riferimento nazionali (UNI, CNR) e/o internazionali (CEN, ISO).
38. Entro il mese di gennaio di ogni anno dovrà essere trasmessa alla Città Metropolitana di Bari, all'Arpa Puglia e all'Osservatorio Regionale Rifiuti della Regione Puglia presso il Servizio Rifiuti, una comunicazione annuale riferita all'anno precedente con indicazione di:
 - a. Quantità e qualità dei rifiuti avviati a trattamento mensilmente (specificando l'operazione di trattamento, l'indicazione del codice Cer, produttore e conferitore - file editabile in formato .ods o compatibile oltre a file in formato .pdf);
 - b. Tariffe di conferimento;
 - c. Quantità e qualità dei rifiuti prodotti mensilmente (con indicazione del codice Cer, trasportatore e destinazione - file editabile in formato .ods o compatibile oltre a file in formato .pdf);
 - d. I risultati dei controlli sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità con indicazione degli eventuali carichi respinti e delle relative motivazioni;
 - e. Tutti i risultati del monitoraggio ambientale condotto nell'anno precedente (comunicazione dei risultati in formato editabile .ods o compatibile e relazione sulle attività di monitoraggio ambientale corredata da tutti i certificati di analisi);
 - f. Una valutazione delle prestazioni ambientali dell'impianto rispetto all'applicazione delle migliori tecnologie man mano disponibili.

4.4. PARERE ASL BA SISP

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA | SISP AREA SUD**

PUTIGNANO,
n° protocollo

27 LUG 2016
143395 | UOR. 9

OGGETTO: risposta a nota mezzo pec, con indicazione di nuova Conferenza Servizi del 28 luglio 2016 (deserata ASL BARI -mezzo pec- a prot n° 120856/URP del 21/06/2014) del Dirigente Avv. Nunzia Positano della Città Metropolitana relativa ad istanza di Autorizzazione ex art. 208 del D. Lgvo n° 152/2006 e s.m.i., dell'impianto esistente di "recupero di rifiuti speciali non CIG Recycle s.r.l.

Alla Città Metropolitana
SERVIZIO Edilizia Pubblica, Territorio, Ambiente
Cas. Sunnino, n° 85 - BARI 70121
Pec: ambiente.rifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
Fax 080 5412188

Con riferimento all'oggetto:

- dato atto della riconvocazione di Conferenza dei Servizi del 28 luglio 2016 e collegata al procedimento in oggetto, nel riconfermare il parere già espresso con nota n° 64231 del 1 aprile 2016 - UOR 9 del SISP Area Sud e prot. n° 92565 del 11 maggio 2016;
 - Nel dare atto che il presente parere ha riguardato per l'area identificata a FG n° 4 part. 252-420-442-443 e 57;
 - Richiamato che la nuova valutazione ha, a base, la documentazione di procedimento ed in atti d'ufficio, come depositati, si esprime **FAVOREVOLE** igienico-sanitario alle seguenti condizioni/prescrizioni;
 - che l'impianto di recupero-stoccaggio-trattamento di rifiuti pericolosi e non, nel dar luogo ad emissioni in atmosfera, sia in possesso di autorizzazione espressa 152/2006 e s.m.i.;
 - le operazioni di ritiro, recupero, trattamento, dei rifiuti deve essere gestito secondo i dettami della disciplina di riferimento;
 - adottare tutte le buone pratiche di convogliamento delle emissioni anche diffuse o comunque convogliabili, anche censendo e proponendo la migliore tecnologia disponibile ed a tutela dell'ambiente di lavoro confinato;
 - adottare, per categoria/catalogazione omogenea di rifiuto, nelle fasi successive al recupero con la sua trasformazione (del rifiuto) in materia destinata al recupero, tutte le procedure ordinarie di selezione (trattamento) previste, atte a renderlo (anche col conseguente mutamento del contenuto fisico: compreso il lavaggio, sanificazione, granulazione, ecc.) un "non rifiuto" all'uscita e quindi riutilizzabile;
 - adottare tutte le misure di contenimento di eventuali liquidi/altro (rivenienti da fase di lavorazione e stoccaggio) disponibili nelle aree di deposito a terra di materia prima o lavorata;
 - i recipienti, fissi e mobili, compresi le vasche ed i bacini, destinati a contenere i rifiuti pericolosi, devono possedere adeguate capacità di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
 - i rifiuti incompatibili ovvero in grado di reagire pericolosamente tra di loro, anche dando luogo alla possibile formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, oppure allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati adeguatamente al fine di evitarne il contatto;
 - eventuali e temporanei depositi in cumuli, devono realizzarsi su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti;
 - la messa in riserva temporanea dei rifiuti deve avvenire su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti;
 - sottostante con obbligo di trattare le acque meteoriche di prima pioggia;
 - le "piattaforme" individuate per il deposito dei materiali devono avere idonee distanze minime di sicurezza e protezione (anche esterna), assicurando una corretta definizione dei percorsi di allusso e dellusso tra le stesse "piattaforme" di deposito del materiale;
 - il processo produttivo sia in freddo e che comprenda le seguenti fasi lavorative:
 - a) selezione;
 - b) deposito provvisorio;
 - c) omogeneizzazione;
 - i rifiuti incompatibili ossia suscettibili di reazioni pericolosamente tra loro tale da poter dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, devono essere stoccati in modo da non venire a contatto tra loro;
 - è fatto divieto di deposito di materiale provenienti da siti inquinati;
 - sul piano tecnologico-funzionale, l'impianto di smaltimento delle acque di prima pioggia e di piazzale ovvero di smaltimento delle acque reflue assimilabili alle civili ed industriali deve essere costantemente garantito da idonei sistemi di depurazione coerenti con le rispettive normative di riferimento (sopravvenute ambientale non direttamente sostenibile dalla supposta previsione di (eventualmente già autorizzato ed incidente) smaltimento indiretto delle acque depurate;
 - le acque reflue civili e/o assimilabile devono essere depurate con idoneo impianto biologico e quindi smaltite sul suolo (processo secondario di sub-irrigazione o equivalente), visto l'art. 78 del RR n° 26/12, acquisendo la presente autorizzazione sindacale nel termine massimo di 8 (otto) mesi dalla data di emissione di determina dirigenziale di autorizzazione all'attività ai sensi del ex art. 208 del D.Lgvo n° 152/2006 e s.m.i.;
 - dovrà essere evitata, per quanto possibile, la produzione di polveri e particolato fine e garantita la salubrità e la sicurezza durante le attività autorizzate, evitando ogni possibile forma di esposizione dei lavoratori a polveri, inquinanti, ed eventuali sostanze chimiche tossiche;
 - dare seguito agli adempimenti connessi al rispetto della normativa di settore di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgvo n° 81/2008 e s.m.i.;
 - in fase di avvio di attività dovrà richiedersi autorizzazione comunale, acquisendo parere competente SISP-SPESAL, ai fini di classificazione di "industria insalubre" ai sensi del D.M. 9 settembre 1994 (qualora ricorrente).
- Sono fatti salvi gli aspetti di verifica dei requisiti, aggiornati, di possesso delle necessarie autorizzazioni di carattere impiantistico-strutturale (come dichiarati da parte della sede operativa) in grado di attestare oltre che il rispetto dei criteri di tutela ambientale, di sicurezza e di conformità urbanistica dell'impianto in toto anche la totale compatibilità dell'attività di recupero con la matrice territoriale nella quale ha sede.

Responsabile procedimento FM/

Il Direttore SISP - Area Sud
Dr. Francesco Nardulli
U.O.S. SISP AREA SUD
GOIT. FRANCESCO NICOLAIALE
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L. n. 39/93)

[Signature]

www.asl.bari.it | sede legale: Lungomare Starita 6, 70123 BARI | p.iva c.f.: 06534340721

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Lungomare Starita 6, 70123 BARI
pec: dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it
SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA | SISP AREA SUD
San Michele Monte Laureto, s.n. 70017 PUTIGNANO (BA)

tel 0805842 442 | fax 0805842 425
mail: dipartimento.prevenzione@asl.bari.it
tel 0804050419 | fax 0804050469

Flussor: Entrata
PG 0096167 del 25/07/2016
Edilizia Impianti termici, Tutela e valorizzazione dell'ambiente - Tutela e valorizzazione dell'ambiente
Città AOCOMBA RGP

4.5. PARERE ASL BA SPESAL



REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE BA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE TERRITORIO DI PUTIGNANO
Ufficio Dipartimentale per le relazioni con il S.U.A.P.
San Michele in Monte Laureto - S.P.le 237 km 16.600 - 70017 Putignano
tel. 080. 4050240 - fax 080. 4050943

Prot. 881 /SUAP

Putignano, 22 LUG, 2015

Oggetto: Rilascio parere igienico sanitario favorevole.

Progetto relativo all'ampliamento dell'impianto esistente di recupero di rifiuti speciali non pericolosi nonché la variazione da procedura semplificata (ex artt.214-216) in ordinaria (ex art.208 del D. Lgs n.152/06), in agro di Monopoli - Contrada Baione - Z.I. Convocazione I^a riunione della Conferenza di Servizi indetta per il giorno 8 giugno 2015.

Committente: Ditta CGF Recycle S.r.l.

Nota Prot. n°PG - 0087223 del 19.05.2015 - Servizio Edilizia pubblica, Territorio e Ambiente Città Metropolitana di Bari.

Raccomandata a. r.



Alla Dirigente ad interim
Avv. Rosa Dipierro
Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente
Città Metropolitana di Bari
Corso Sonnino n°85
70121 - BARI

e, p.c. Al Sindaco
del Comune di
70043 - MONOPOLI (BA)

Alla Ditta CGF Recycle S.r.l.
Contrada Baione - Z.I.
70043 - MONOPOLI (BA)

Vista l'istanza inviata all'Ufficio Dipartimentale per le relazioni con il SUAP di questa ASL, intesa ad ottenere il rilascio del parere igienico sanitario relativo al progetto in oggetto;

- Visti gli atti integrativi;
- Vista L.R. 36/94;
- Visto l'art. 220 del T.U.LL.SS.;
- Visto il D.P.R. 160/10 s.m.i.;
- Visto il D.P.R. 152/2006;
- Visto il D. Lgs 81/08 e s.m.i.;
- Facendo salvi gli aspetti edilizi, urbanistici e di prevenzione incendi:



Si esprime

PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro con le seguenti prescrizioni e condizioni:

- dovranno essere installati impianti di aerazione meccanica in tutti gli ambienti privi di ricambio naturale di aria;
- dovranno essere installati impianti di aspirazione delle polveri e dei gas eventualmente prodotti nelle zone di deposito del materiale di rifiuto.

In fase di collaudo della struttura, lo scrivente servizio si riserva di formulare eventuali ulteriori prescrizioni sulla base delle verifiche ispettive che saranno effettuate anche al fine dell'ottenimento del certificato di agibilità della struttura e dell'autorizzazione dell'attività.

In quell'occasione dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- ❖ titolo Autorizzativo Edilizio P.d.C./D.I.A.;
- ❖ piantina planimetrica in scala 1:100 del locale con precisa indicazione delle attrezzature;
- ❖ copia della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi del D. M. n. 37/08;
- ❖ copia del nulla osta in materia di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Prov.le dei VV.F.;
- ❖ allacciamento a rete idrico-fognante EAAP ovvero autorizzazione allo scarico indiretto dei reflui;
- ❖ contratto con ditta autorizzata alla raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali o tossici nocivi prodotti, con relativo registro di carico e scarico ove previsto;
- ❖ denuncia di emissione dei fumi in atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/2006;
- ❖ valutazione del rischio chimico ai sensi dell'art.223 del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.;
- ❖ valutazione rischio biologico ai sensi dell'art.271 del D.Lgs n. 81/2008e s.m.i.
- ❖ registro infortuni;
- ❖ adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;

Distinti saluti



Il Direttore
Servizio Prevenzione
Sicurezza Ambienti di Lavoro Area Sud
Dr. Giuseppe Trani

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Trani".

4.6. PARERE ARPA PUGLIA DAP BARI

06-NOV-2015 10:39 From:ARPA PUGLIA DAP BARI 0005539344

To: 0805412188 cmba ACOOMBA RGP
Edilizia-pubblica, Territorio e Ambiente - Ambiente Page: 13/5
PG 0147398 del 06/11/2015
Flusso: Entrata



ARPA PUGLIA
Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente

Sede legale
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento provinciale di BARI
Servizio Territoriale

Via Oberdan n. 16 - Bari
tel. 0805539344 fax 080 5539344
PEC: dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Servizio "Edilizia Pubblica, Territorio ed Ambiente"
Settore Ambiente
C.so Sommino, n.85
70121 BARI

FAX: 080/5412188
PEC: ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it



Oggetto: Ditta CGF Recycle srl - Istanza relativa all'ampliamento dell'impianto esistente di recupero di rifiuti speciali non pericolosi nonché la variazione da procedure semplificate ex. art. 214-216 in procedura ordinaria ex. art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, in agro di Monopoli C.da Baione - Z.I. Conferenza di Servizi del: 06/11/2015

Si trasmette in allegato il Parere ARPA in relazione all'oggetto.

Cordiali saluti.

Il Direttore del DAP Bari

f.f. Dott. ssa Marina Mariani

Dr. ssa Maddalena SCHIRONE
(Dr. ssa Maddalena SCHIRONE)

06-NOV-2015 10:40 From:ARPA PUGLIA DAP BARI 0805539344

To:0805412188

Page:4/5



ARPA PUGLIA
 Agenzia regionale per la prevenzione
 e la protezione dell'ambiente

Sede legale
 Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111, Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
 C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento provinciale di BARI
 U.O.C. Servizio Territoriale

Via Oberdan 18/E, 70126 Bari
 Tel/Fax 080 5539344

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
 Servizio "Edilizia Pubblica, Territorio ed Ambiente"
 Settore Ambiente
 C.so Sonnino, n.85
 70121 BARI

FAX: 080/5412188
 PEC: ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Ditta CGF Recycle srl - Istanza relativa all'ampliamento dell'impianto esistente di recupero di rifiuti speciali non pericolosi nonché la variazione da procedura semplificate ex. Art. 214-216 in procedura ordinaria ex. Art. 208 del DLgsn. 152/06, in agro di Monopoli C.da Balone - Z.I.

Conferenza di Servizi del: 06/11/2015

In riferimento alla domanda di autorizzazione in oggetto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, esaminata la documentazione tecnica integrativa acquisita con prot. n. 62177 del 30/10/2015, per quanto di competenza si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni.

Si premetta che il DLgs 152/06 vigente, a seguito delle modifiche introdotte dal DLgs 2010 n. 205, non considera più le materie prime seconde (MPS) e aggiunge un nuovo articolo 184-ter (cessazione della qualifica di rifiuto). Tale articolo nel caso in questione risulta più pertinente rispetto all'art. 184-bis (sottoprodotto) richiamato nella documentazione integrativa su citata, in quanto non si tratta di "sostanza o oggetto originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza o oggetto" (art. 184-bis comma 1 lett. a). Le motivazioni del proponente rispondono comunque anche ai requisiti previsti dall'art. 183-ter.

Ciò premesso si prescrive quanto segue:

- registrare in maniera sistematica e con una procedura apposita le quantità di prodotto e rifiuto che, dopo l'operazione di recupero sono destinate o a recupero presso altri impianti oppure, cessando la loro qualifica di rifiuto, sono gestite come materiale da commercializzare. Il materiale inoltre dovrà essere depositato in aree diverse a seconda delle due diverse classificazioni (rifiuto o prodotto) con opportuni cartelli di identificazione;
- mantenere l'altezza dei cumuli al di sotto dei 3 m;

1/3

06-NOV-2015 10:40 From:ARPA PUGLIA DAP BARI 0005539344

To:0005412188

Page:5/5



ARPA PUGLIA
Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente

Sede legale
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento provinciale di BARI
U.O.C. Servizio Territoriale

Via Oberdan 18/E, 70126 Bari
Tel/ Fax 080 5539344

- in caso di superamento dei limiti di legge, descrizione degli interventi di mitigazione previsti per il contenimento delle emissioni acustiche e stima della loro efficacia.

Distinti saluti.

Il GdL

Ing. Emiliano ALTAVILLA (funz. Istr. UOS Imp.e R.I.)

Ing. Michele GESUALDO (Dir. UOS Imp.e R.I.)

Dr.ssa Lucia BARBONE (funz. Istr. UOS Agenti Fisici)

Il Direttore dell'UOC Servizio Territoriale

f.f. Dr. Fis. Maddalena SCHIRONE - TCAA

4.7. PARERE COMANDO PROVINCIALE VV FF



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

VIA TUPPUTI N. 52

70100 BARI

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

Tel: 080/5483246-247-249

www.vigilfuoco.it (servizi al cittadino/modulistica di prevenzione incendi)

Pec: com.pres.bari@ccrt.vigilfuoco.it

Mod. P4/A-B

Bari - 8 LUG. 2016

Alla SOC. C.G.F. RECYCLE - SRL
CONTRADA BAIONE SNC
70043 MONOPOLI
Info@pec.cgfreecycle.it

Prot. N. 1182 Allegati

Risp. al foglio n. del

OGGETTO: Ditta CGF Recycle srl sita in C.da Balone sn, Comune Monopoli.

Pratica n° 37929 - Attività n. 36.2 Categoria C Allegato I del D.P.R. 01/08/2011 n.151.

Valutazione del Progetto ex art.3 D.P.R. 01/08/2011 n.151.

e. p.c. AL SINDACO
DEL COMUNE DI MONOPOLI

In ottemperanza al disposto dell'art. 3 del D.P.R. 01/08/2011 n° 151 e del D.Lvo 08/03/2006 n. 139 per l'attuazione dei relativi provvedimenti,

- vista l'istanza di valutazione del progetto presentata in data 27/06/2016 (Acquisita in atti al prot. n. 11006 del 27/06/2016 - posizione n°55335);
- vista la relazione del funzionario istruttore D. ing. Savino Stallone;

si comunica di aver valutato, per quanto di propria competenza, la **conformità del progetto** alla normativa ed ai criteri generali di prevenzione incendi, a condizione che anche per ogni particolare non descritto siano rispettate le norme di cui al DM 10/03/1998 e successive modifiche ed integrazioni e che vengano osservate le seguenti prescrizioni:

- ✓ Le opere previste in progetto dovranno essere eseguite in conformità a quanto illustrato nella documentazione tecnica allegata alla predetta istanza, nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, ancorché non espressamente richiamati negli elaborati grafici e nella relazione tecnica illustrativa, osservando, altresì, quanto specificatamente dettato dalle vigenti norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81 del 2008 e s.m.i.

Prima dell'esercizio dell'attività, il titolare è tenuto a richiedere, ai sensi dell'art.4, comma 1 del D.P.R. 01/08/2011 n.151, il Certificato di Prevenzione Incendi (di cui al comma 2 dell'art.16 del D.Lgvo 8 marzo 2006, n.139) mediante presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività secondo i modelli:

- Mod PIN 2 -2014 SCIA

- Mod PIN 2.1 - 2014 ASSEVERAZIONE

unitamente a:

- certificazioni e dichiarazioni di cui all'allegato modello P30, redatte ai sensi del D.M. 07/08/2012;
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs 139/06

Questo Comando, entro 60 giorni dal ricevimento della S.C.I.A., effettuerà, con le modalità previste dall'art. 4, comma 2 del D.P.R. 01/08/2011 n.151, i controlli di competenza, anche a campione, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Si rammenta che è obbligo del datore di lavoro, ex D.M.10/03/98 e D.Lg.vo n. 81 del 09/04/2008 adempiere, prima dell'inizio dell'attività, agli obblighi organizzativi e di designazione degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione e redigere il documento sulla valutazione del rischio in base al citato D.Lg.vo.

Costituiscono parte integrante del presente parere :

N. 2 Relazioni tecniche e N. 6 elaborati grafici;

N.B: I modelli citati sono scaricabili dal sito www.vigilfuoco.it (servizi al cittadino/modulistica di prevenzione incendi)



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(DOTT. ING. VINCENZO CIANI)

STS\mof

Allegati:
- Mod P30

4.8. PARERE COMUNE DI MONOPOLI

Comune di Monopoli.c_f376.REGISTRO
UFFICIALE.0027497.USCITA.12-05-2016



Città di Monopoli

Area IV Tecnica – Edilizia Privata, Urbanistica ed Ambiente

Alla
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Servizio edilizia pubblica,
Territorio e Ambiente
Linea attività ambiente
ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
Edilizia pubblica, Territorio e Ambiente - Ambiente
Allegato n.1 al PG 0027497/USCITA/0016
REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche e Paesaggio
Sezione Urbanistica
serviziurbanistica.regione@pec.rupar.it

e, p.c.

C.G.F. Recycle s.r.l.
info@cgfrecycle.it

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, L.R. 11/2001 - Ampliamento dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ex artt. 214 -216 in procedura ordinaria ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 in agro di Monopoli, c.da Baione - Z.I. Riunione CdS del 26.08.2015.
Ditta proponente: CGF Recycle S.r.l.
Precisazioni.

Si fa seguito alle note prot. n. 51352 del 14.04.2016 e prot. n. 55666 del 22.04.2016 con cui codesto Ente ha aggiornato alla data del 13.05.2016 i lavori della CdS relativa al procedimento di cui in oggetto.

Preso atto del parere rilasciato dalla Sezione Urbanistica della Regione Puglia con nota prot. n. 2756 del 13.04.2016, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Riguardo alle verifiche richieste in merito alla compatibilità dell'attività in esercizio, si fa presente che l'impianto è attualmente autorizzato in regime semplificato ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e che la ditta C.G.F. Recycle s.r.l. risulta iscritta al n. 330 del registro provinciale delle imprese esercenti l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi giusto provvedimento di rinnovo rilasciato dalla Provincia di Bari con determinazione dirigenziale n. 683 del 24.10.2011.

In ottemperanza a quanto disposto dalle Det. Dir. 683/2011 e dalla successiva Det. Dir. n. 631 del 17.07.2012 (con la quale la Provincia ha disposto di assoggettare alla procedura di VIA l'impianto in



Città di Monopoli

Area IV Tecnica – Edilizia Privata, Urbanistica ed Ambiente

questione) è stata acquisito il parere favorevole di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 11/2001 giusta Det. Dir. n. 3869 del 16.05.2013 della Provincia di Bari.

Detto ultimo provvedimento si riferisce esplicitamente "all'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi ex artt. 214 - 216 del D.Lgs. 152/2006, ubicato in agro di Monopoli c.da Baione, s.n. Z.l. fg. 4, particelle nn. 252 e 420, per un quantitativo annuo di 192.500 tonni, ...".

In virtù di tali presupposti, quindi, l'attività in esercizio deve ritenersi legittimamente autorizzata a norma di legge.

Oggi, in virtù della richiesta di autorizzazione in regime ordinario (ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006) dell'impianto esistente e del relativo ampliamento, lo stesso è stato oggetto di un nuovo parere di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 11/2001, rilasciato giusta Det. Dir. n. 739 del 16.02.2015 della Città Metropolitana di Bari.

Attesa la necessità, pure rilevata dal CT VIA in occasione del rilascio del parere di compatibilità oggetto della Det. Dir. n. 739/2015, di superare in sede di Conferenza di Servizi il problema della compatibilità urbanistica dell'area in virtù dei criteri localizzativi definiti dal PRGS (problema che interessa non solo le aree finalizzate all'ampliamento dell'impianto esistente, ma anche la pct. n. 252 del Fg. 4, già autorizzata in regime semplificato ex artt. 214-216), richiamata la dichiarazione di pubblico interesse manifestata dall'Amministrazione Comunale con la deliberazione di G.C. n. 15 del 31.01.2014, il Consiglio Comunale, con la deliberazione n. 57/2014 ha provveduto ad adottare la variante urbanistica relativa alle aree catastalmente individuate al Fg. 4, pct. 57, 58, 102, 103, 453, 442, 252 del N.C.T. del Comune di Monopoli nei seguenti termini:

" ...

- PUG/S: da "Contesti rurali a prevalente funzione agricola da tutela e rafforzare" (Art. 30/S) a "Contesti urbani esistenti consolidati e da consolidare mantenere e qualificare" (Art. 22/S),
- PUG/P: da "Contesti rurali a prevalente funzione agricola da tutela e rafforzare" (Art. 32/P) a "Contesti urbani esistenti consolidati per attività" (Art. 14/P),

specificando che dette modifiche devono intendersi di natura puntuale in quanto commesse all'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e che, per lo stesso motivo, le suscettività edificatorie che da queste derivano si intendono limitate alle volumetrie previste dal progetto oggetto della presente autorizzazione, così come rappresentate nella documentazione progettuale allegata in formato elettronico."

In merito, si ritiene opportuno evidenziare - come pure specificato nella stessa deliberazione di G.C. n. 57/2014 - che "la modifica delle vigenti destinazioni del PUG deve intendersi di natura temporanea in quanto connessa all'efficacia dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006".



Città di Monopoli

Area IV Tecnica – Edilizia Privata, Urbanistica ed Ambiente

L'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006, del resto, è finalizzata alla "realizzazione" ed alla "gestione" dell'impianto il cui progetto viene autorizzato dall'ente competente. L'approvazione del progetto "costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori" e pertanto la variante urbanistica che ne consegue è indissolubilmente connessa al progetto approvato ai sensi dell'art. 208, e non può consentirne alcuna modifica esclusivamente in virtù della disciplina urbanistica assegnata all'area.


Pertanto, in considerazione dei rilievi formulati dalla Sezione Urbanistica regionale nella succitata nota, si ritiene di confermare il parere già reso dallo scrivente ufficio in sede di procedura di V.I.A. con nota prot. n. 6510 del 5.02.2015 e richiamato in sede di procedura di autorizzazione ex art. 208 con nota prot. n. 27599 del 4.06.2015, esplicitando attraverso l'introduzione del simbolo "*" nelle denominazioni dei suddetti articoli delle NTA per le aree interessate dall'odierna variante, che "non esiste alcun automatico rimando alla disciplina urbanistica prevista dagli articoli 22/S e 14/P delle NTA del PUG in quanto ogni eventuale modifica dell'impianto esistente non può essere autorizzata solo in virtù dei parametri urbanistici assegnati all'area, ma necessita, in ogni caso, di una nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006".

In ultimo, per quanto attiene la compatibilità dell'intervento con il PPTR approvato definitivamente con D.G.R. 176 del 16.02.2015, si allega l'accertamento di compatibilità paesaggistica n. 50/2016 rilasciato con nota prot. 26992 del 10.05.2016.

Distinti saluti.

Il funzionario istruttore

ing. Giuseppe Orlando



Il Dirigente

A.O. IV Tecnica - Edilizia Privata, Urbanistica ed Ambiente

ing. Alfredo D'Onghia

4.9. PARERE REGIONE PUGLIA, SEZIONE URBANISTICA



REGIONE
PUGLIA

Edilizia, Impianti termici, Tutela e valorizzazione dell'ambiente - Tutela e valorizzazione dell'ambiente
cma AOCOMBA RGP
PG 0096172 del 28/07/2016
Flusso: Entrata

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE URBANISTICA

Trasmissione a mezzo posta
elettronica ai sensi dell'art.47
del D. Lgs n. 82/2005

Regione Puglia
Servizio Urbanistica

AOO_079/PROT
21/07/2016 - 0005627
Pia. Urban - Regione Puglia - Direzione Generale

Alla Città Metropolitana di Bari
Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente
C.so Sonnino, 85
70121 BARI
ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

e p.c.

Al Comune di Monopoli
comune@pec.comune.monopoli.ba.it

Alla Ditta C.G.F. Recycle s.r.l.
info@cgfrecycle.it

OGGETTO: Autorizzazione ex art.208 D.Lgs.152/06. Ampliamento impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi a Monopoli in contrada Baione.
Ditta C.G.F. Recycle s.r.l.
Conferenza di Servizi del 28/07/2016

Si fa riferimento alla nota prot.n. 82064 del 21/06/2016 con cui la Città Metropolitana di Bari ha convocato, per il giorno 28/07/2016, la Conferenza di Servizi per il progetto di ampliamento dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi proposto dalla Ditta C.G.F. Recycle s.r.l. situato nel territorio comunale di Monopoli in località "Baione".

In proposito si rappresenta che questa Sezione ha già espresso, per gli aspetti di natura specificatamente urbanistica, parere favorevole con prescrizioni con note prot.n.2756 del 13/04/2016 e prot.n.3579 del 12/05/2016 inviate alle Conferenze di Servizi rispettivamente del 13/04/2016 e del 13/05/2016.

Con nota del 26/05/2016, acquisita al prot.n.4152 del 31/05/2016 di questa Sezione, la Ditta C.G.F. Recycle s.r.l. ha trasmesso gli elaborati progettuali che recepiscono le prescrizioni contenute nei suddetti pareri.

Preso atto dell'adeguamento degli elaborati alle prescrizioni della scrivente Sezione e ribadendo la necessità che la "eventuale dismissione dell'impianto dovrà comportare la riclassificazione dell'area interessata dall'ampliamento quale Contesto rurale", si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO**


SEZIONE URBANISTICA

Quanto sopra, fatta salva la rispondenza dell'intervento proposto ai criteri per la localizzazione definiti dal vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali la cui verifica è nelle competenze di codesta Città Metropolitana in quanto Autorità preposta al rilascio dell'Autorizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
STRUMENTAZIONE URBANISTICA
(Arch. Fernando DI TRANI)

IL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE URBANISTICA
(Arch. Maria Raffaella LAMACCHIA)

ALLEGATO B



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5394/2016

SUPERFICIE DA CEDERE AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.M. 1444/68

Strada

Baione

H2

H1

M

N

L

J

38.0

37.2

37.4

K

38.7

D
E
R


40.2

40.9

fascia di 100 mt dal canale di materiale stoccato

ALLEGATO B

ESTRATTO CATASTALE - RAPP. 1:2000



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5394/2018

ATTIVITA' ESISTENTE

Foglio n.4 Particello n.420 Superficie mq 5405
Foglio n.4 Particello n.252 Superficie mq 5595
TOTALE SUPERFICIE ESISTENTE mq 11000

ATTIVITA' IN AMPLIAMENTO

Foglio n.4 Particello n.57 Superficie mq 10560
Foglio n.4 Particello n.442 Superficie mq 11008
Foglio n.4 Particello n.443 Superficie mq 42
TOTALE SUPERFICIE IN AMPLIAMENTO mq 21610

AREA OGGETTO DI CAMBIO DI TIPIZZAZIONE:

Foglio n.4 Particello n.252-57-442-443 Superficie mq 27205

SUPERFICIE DA CEDERE AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.M. 1444/68

(mq 27205 x 10%) = mq 2720 < mq 2725 (di progetto)

ATTIVITA' ESISTENTE

- AREA K MESSA IN RISERVA RIFIUTI IN INGRESSO
- AREA J AREA PER LA TRITURAZIONE
- AREA M CASSONI PER LO STOCCAGGIO DEI MATERIALI PLASTICI
- AREA N CASSONI PER LO STOCCAGGIO DEI MATERIALI FERROMAGNETICI
- AREA H1 CISTERNE PER LO STOCCAGGIO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA (IMPIANTO ESISTENTE)
- AREA H2 CISTERNE PER LO STOCCAGGIO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA (IMPIANTO A FARSI)
- AREA D AREA UFFICI
- AREA E AREA DEPOSITO
- AREA L STOCCAGGIO MATERIALI RECUPERATI
- AREA I VASCA A TENUTA PER REFLUI CIVILI
- AREA O PESA E BOX UFFICIO
- AREA R RISERVA IDRICA ANTINCENDIO A FARSI